

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Informatore n. 12 del 19 ottobre 2021

Oggetto: Super ACE – incentivi alla patrimonializzazione delle imprese

Come già evidenziato con nostro informatore n. 9/2021, con l'art. 19, commi da 2 a 7 del DL 25.5.2021 n. 73 (conv. L. 23.7.2021 n. 106) il legislatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell'ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell'1,3% ordinario), pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili, e consentendo la fruizione del beneficio sotto forma di credito di imposta in luogo dell'ordinaria modalità che prevede la detassazione del reddito imponibile. In caso di opzione per la trasformazione in credito di imposta, è necessario effettuare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal provvedimento n. 238235 del 17.9.2021, emanato in attuazione dell'art. 19 co. 7 del DL 73/2021.

Con il presente informatore diamo conto delle principali caratteristiche dell'agevolazione in commento, segnalando sin da ora che ad oggi l'Agenzia delle Entrate non ha ancora diffuso alcuna circolare esplicativa che chiarisca i numerosi punti ancora dubbi.

INDICE

1. [Ambito soggettivo](#)
2. [Ambito temporale](#)
3. [Base di calcolo dell'agevolazione](#)
 - 3.1. [Incrementi rilevanti](#)
 - 3.2. [Ragguaglio ad anno – insussistenza dell'obbligo](#)
 - 3.3. [Limite massimo di 5 milioni di euro](#)
4. [Calcolo del beneficio fiscale](#)
 - 4.1. [Utilizzo della "Super ACE" a riduzione del reddito imponibile](#)
 - 4.2. [Utilizzo della "Super ACE" sotto forma di credito d'imposta](#)
5. [Meccanismi di recupero dell'agevolazione](#)

1. Ambito soggettivo

L'art. 19 del DL 73/2021 nulla dispone con riferimento all'ambito soggettivo delle nuove disposizioni. Pare, tuttavia, pacifico che possano beneficiare della "Super ACE" tutti i soggetti titolati a fruire dell'ACE, e quindi sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi, a condizione che adottino il regime contabile ordinario).

Certo è che la norma istitutiva della "Super ACE" non prevede esclusioni legate alla tipologia di società (ad esempio intermediari finanziari o holding) o a requisiti dimensionali, esclusioni che hanno invece caratterizzato diverse altre norme agevolative del "periodo COVID".

2. Ambito temporale

La "Super ACE" spetta con riferimento al solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (art. 19 co. 2 del DL 73/2021). Si tratta, quindi:

- del 2021, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- del periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d'imposta "a cavallo".

In tale secondo caso, possono ad esempio beneficiare dell'agevolazione per il periodo 1.7.2021 - 30.6.2022 le società di capitali che chiudono l'esercizio al 30 giugno.

3. Base di calcolo dell'agevolazione

La base di calcolo della "Super ACE" è rappresentata, per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), dalla "variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente".

Fatte salve le particolarità di seguito delineate, quindi, in prima approssimazione la base di calcolo è pari alla differenza tra:

- la base ACE al 31.12.2021 (o al termine dell'esercizio 2021/2022);
- la base ACE al 31.12.2020 (o al termine dell'esercizio 2020/2021).

Essa è quindi determinata, sempre in prima approssimazione, assumendo gli incrementi del 2021.

3.1. Incrementi rilevanti

In assenza di una disciplina specifica per la "Super ACE", gli incrementi rilevanti sono quelli menzionati dall'art. 5 del DM 3.8.2017, e quindi:

- i conferimenti in denaro dei soci;
- le rinunce dei soci ai crediti;
- gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.

Riserve di rivalutazione costituite al 31.12.2020

Tra le riserve indisponibili ai fini dell'ACE figurano anche quelle di rivalutazione.

L'art. 5 co. 6 del DM 3.8.2017 prevede poi che, se una riserva originariamente non computata in quanto indisponibile diventa disponibile, essa è computata nella base ACE nell'esercizio in cui viene meno l'indisponibilità, sempre che la riserva si sia formata a decorrere dal 2011 (primo periodo di operatività dell'ACE "ordinaria").

Sulla medesima questione l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 3.6.2015 n. 21 (par. 3.13), ha chiarito che, con riferimento alle riserve di rivalutazione, l'indisponibilità viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati.

Come rilevato in dottrina, quindi:

- la riserva costituita al 31.12.2020, pur se rientra nella "finestra" temporale della "Super ACE" (rileva, a questi fini, la data di approvazione del bilancio in cui la rivalutazione è effettuata, la quale cade nel 2021), non può essere computata, in quanto indisponibile (ad eccezione dei casi in cui vengano ceduti beni rivalutati già nel corso del 2021);
- per le riserve costituite antecedentemente, si potrebbe argomentare - mutuando la regola sopra esposta per l'ACE "ordinaria" - che, essendosi formate in un periodo in cui non era in vigore la "Super ACE", esse non potrebbero essere computate nella base di calcolo (in ogni caso, anche vi fosse un'apertura in tal senso, il beneficio sarebbe subordinato al realizzo dei beni rivalutati nel 2021).

Società di persone e imprenditori individuali

In dottrina si tende ad ammettere che, per le società di persone e per le imprese individuali, rimanga in vita la previsione contenuta nell'art. 8 co. 3 del DM 3.8.2017 secondo cui gli utili accantonati a riserva rilevano "per competenza", nell'esercizio di maturazione.

Posto, quindi, che l'utile del 2020 è già stato computato nella base ACE "ordinaria" del 2020, per i soggetti IRPEF il beneficio collegato all'accantonamento degli utili spetta dal 2021, una volta quantificato l'utile dell'esercizio di tale anno (con conseguente differimento del beneficio stesso se esso è fruito sotto forma di credito d'imposta).

3.2. Ragguaglio ad anno – insussistenza dell'obbligo

Per espressa disposizione di legge (art. 19 co. 2 secondo periodo del DL 73/2021), per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 *"gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta"*.

Tale previsione riveste particolare importanza per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in assenza di tale previsione di favore sarebbero stati computati *pro rata temporis*, in base alla data di effettivo versamento.

Quindi, ad esempio, il versamento in conto capitale di 1 milione di euro effettuato il 16.12.2021:

- se fosse computato con le regole ordinarie, avrebbe concorso come variazione in aumento per un importo pari a 43.836,00 euro (ossia per 16/365);
- beneficiando, invece, della norma di favore contenuta nell'art. 19 co. 2 del DL 73/2021, può essere computato per l'intero importo.

La regola in esame vale, naturalmente, anche per gli accantonamenti degli utili a riserva, per i quali già in via ordinaria non opera l'obbligo del ragguglio.

3.3. Limite massimo di 5 milioni di euro

L'art. 19 co. 2 terzo periodo del DL 73/2021 stabilisce che la variazione in aumento agevolabile con la c.d. "Super ACE" rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del Patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio d'imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000,00 euro.

La Relazione al DL 73/2021 precisa che, ove sia superato il limite di 5 milioni di euro, l'eccedenza non viene persa, ma è agevolata con le regole ordinarie, e quindi con il coefficiente di remunerazione dell'1,3%.

Sulle concrete modalità di coordinamento della regola ordinaria con le disposizioni relative alla "Super ACE" sono attesi chiarimenti.

Presenza di una base ACE pregressa

Nei casi, che presumibilmente rappresentano la regola, in cui l'impresa ha una base ACE pregressa, la Relazione al DL 73/2021 precisa che quest'ultima è assunta con il coefficiente dell'1,3%. Per il 2021 vi sarà, quindi, un'ACE "a due fasce", la prima delle quali agevolata con il coefficiente maggiorato e la seconda, che ricomprende la base pregressa, con il coefficiente ordinario.

È stato, altresì, rilevato che la base di calcolo della "Super ACE" dovrebbe essere insensibile alle vicende pregresse dell'ACE "ordinaria", anche se quest'ultima presenta una base negativa.

Anche su questo punto sono auspicati chiarimenti ufficiali.

Operazioni infragruppo che riducono la base ACE

Nel silenzio delle norme di riferimento, si attendono indicazioni anche in merito al computo o meno (in negativo), nella base di calcolo della "Super ACE":

- dei corrispettivi riferiti alle operazioni infragruppo potenzialmente elusive menzionate dall'art. 10 del DM 3.8.2017 (conferimenti a favore di società controllate, acquisti di aziende e partecipazioni infragruppo, ecc.);
- degli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni (i quali, però, tecnicamente non sono riduzioni ai sensi del predetto art. 10, ma elementi che vanno "a monte" a ridurre la variazione in aumento del capitale proprio).

4. Calcolo del beneficio fiscale

Il beneficio fiscale corrispondente alla "Super ACE" è fruito dall'impresa, alternativamente:

- secondo le regole ordinarie dell'ACE, quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES (art. 19 co. 3 del DL 73/2021).

La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell'opzione prescelta, ma nel secondo caso esso è fruito in via anticipata.

Inoltre, in caso di opzione per la fruizione sotto forma di credito di imposta, il beneficio è "monetizzabile" anche da parte di soggetti che presentano un reddito imponibile negativo (ossia, per i soggetti solari, coloro che chiuderanno il 2021 in perdita fiscale).

4.1. Utilizzo della "Super ACE" a riduzione del reddito imponibile

In questo caso, le regole sono quelle ordinarie previste dall'art. 1 co. 1 del DL 201/2011 e dall'art. 3 del DM 3.8.2017, per cui il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente di legge (per la "Super ACE", il 15%).

Ad esempio, se una srl può fare valere per il 2021 l'accantonamento a riserva dell'utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro, il beneficio è computato come segue:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Risparmio d'imposta (IRES)	$126.000 \times 24\% = 30.240$

A seguito di un reddito detassato di 126.000,00 euro, si realizza un risparmio in termini di IRES di 30.240,00 euro.

Posto che si rientra nella situazione ordinaria di computo dell'agevolazione, il risparmio in questione si materializzerà in sede di versamento del saldo IRES relativo al 2021 (giugno/luglio del 2022), e solo in presenza di un reddito imponibile.

4.2. Utilizzo della "Super ACE" sotto forma di credito d'imposta

Come anticipato, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, l'impresa può sfruttare la "Super ACE", quale modalità alternativa, sotto forma di credito d'imposta. Il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale *"le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi [...] in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020"*.

Calcolo del credito - Società di capitali

Per il calcolo del credito è possibile riprendere l'esempio della srl che può fare valere per il 2021 l'accantonamento a riserva dell'utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, nonché un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro.

Il beneficio è computato come segue:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Credito d'imposta	$126.000 \times 24\% = 30.240$

A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, il credito d'imposta ammonta a 30.240,00 euro (importo ottenuto applicando al rendimento nozionale l'aliquota IRES del 24%) le cui tempistiche di utilizzo sono maggiormente dettagliate nel prosieguo del presente paragrafo.

Calcolo del credito - Imprese individuali e società di persone

Per i soggetti IRPEF, la conversione avviene con le aliquote IRPEF dell'art. 11 del TUIR. Riprendendo quindi l'esemplificazione della circolare Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 2.2), se il rendimento nozionale ammonta a 126.000,00 euro, il credito è così computato:

- 3.450,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro;
- 3.510,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
- 10.260,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
- 8.200,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
- 21.930,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 euro e sino a 126.000,00 euro.

Il calcolo sopra proposto, che di fatto rappresenta una sorta di "IRPEF virtuale", porta quindi ad un credito d'imposta per complessivi 47.350,00 euro.

Società di persone - Soggetto titolato ad utilizzare il credito

L'art. 19 del DL 73/2021 non individua in modo puntuale il soggetto titolato ad utilizzare il credito nel caso delle società di persone, ed in particolare se esso sia individuabile nella società o nei soci.

La lettura delle istruzioni al modello di comunicazione da presentare all'Agenzia delle Entrate (sub "Determinazione del credito d'imposta") sembrano individuare nella società di persone tale soggetto.

Modalità e tempi per l'utilizzo del credito d'imposta

A norma dell'art. 19 co. 6 del DL 73/2021, il credito d'imposta può essere, alternativamente:

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso;
- ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito).

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L'art. 19 co. 3 e 7 del DL 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d'imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provvedimento Agenzia delle Entrate 238235/2021. In particolare:

- la comunicazione (c.d. "**comunicazione ACE**") **deve essere presentata**, con modalità esclusivamente telematiche, **dal 20 novembre 2021**, e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020;
- essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
- **entro 30 giorni** dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, **l'Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta**;
- **se il credito d'imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche antimafia** di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 (deve, in pratica, essere compilato il quadro A del modello di comunicazione).

Le imprese interessate possono, inoltre, rettificare una comunicazione già inviata o rinunciare integralmente al credito.

Data dalla quale è possibile utilizzare il credito d'imposta

A norma dell'art. 19 co. 3 ultimo periodo del DL 73/2021, il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:

- in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;

- in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti;
- della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

In ogni caso è comunque necessario effettuare preventivamente l'invio della "comunicazione ACE" ed attendere la conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Se il credito utilizzato in compensazione eccede l'ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato.

Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del pro rata delle spese generali di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR (art. 19 co. 6 del DL 73/2021).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

5. Meccanismi di recupero dell'agevolazione

L'art. 19 co. 4 e 5 del DL 73/2021 prevede appositi meccanismi di recupero dell'agevolazione finalizzati al ricalcolo della stessa e al riversamento del beneficio, in tutto o in parte, in caso di immissioni solo temporanee di denaro.

Questi meccanismi di ricalcolo, per come è scritta la norma, opererebbero in modo automatico, senza che sia necessaria una indagine in merito a supposte manovre elusive dell'impresa interessata; dal che parrebbe, inoltre, preclusa la possibilità di presentare istanze di disapplicazione.

Ambito temporale del recapture

I meccanismi in questione, come rilevato dalla Relazione al DL 73/2021, operano nel momento in cui vi siano riduzioni del Patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021 (anno di fruizione della "Super ACE") e, quindi, sempre ragionando in termini di soggetti "solari", nel 2022 e/o nel 2023.

La norma opera, come evidenziato dalla stessa Relazione, solo a seguito di riduzione del Patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).

Distribuzioni che attivano il recapture

In dottrina, si tende ad ammettere che il meccanismo di recupero operi non solo nel momento in cui sono distribuite riserve che hanno beneficiato della "Super ACE" (ad

esempio, l'utile del 2020 accantonato a riserva, ma poi distribuito come dividendo straordinario a seguito di una delibera ad hoc), ma anche all'atto della distribuzione di riserve pregresse, le quali hanno beneficiato dell'ACE "ordinaria".

Nuovi conferimenti e accantonamenti finalizzati ad evitare il recapture

L'obbligo di riversamento dei benefici fiscali dovrebbe venir meno se, nel biennio di osservazione, sono distribuite riserve ai soci, ma tali riduzioni sono controbilanciate da nuove variazioni in aumento (per accantonamento di utili a riserva e/o conferimenti in denaro) di ammontare almeno uguale.

Lo Studio rimane a disposizione degli interessati per eventuali ulteriori chiarimenti, nonché per la predisposizione e/o l'invio telematico della "comunicazione ACE".

Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati